

Appunti per convegno ANACI del 18/01/2006 intitolato:
Novità fiscali per il 2007

D.L. Bersani n.
223 del 04/07/06
Convertito L. n.
248 del 04/08/06

- Art. 35 comma 5-6bis Norma modificata Art. 17 del DPR 633 del 26/10/72
Sub-appalti edili Reverse charge o inversione contabile.
La ditta sub-appaltatrice fatturerà il corrispettivo del contratto alla ditta appaltatrice senza indicazione dell'Iva, sarà quest'ultima che dovrà integrare la fattura della ditta sub-appaltatrice dell'importo dell'Iva e provvedere al versamento. La ditta appaltatrice verserà l'Iva dovuta dalla sub-appaltatrice compensandola con l'Iva a debito ossia registrando la stessa Iva sia nel registro acquisti, sia nel registro vendite.
Lo scopo è di contrastare l'evasione Iva delle ditte sub-appaltatrici.
- Art. 35 comma 12-12bis Norma modificata Art. 19 del DPR 600 del 29/09/73
Pagamento parcelle ai professionisti.
Dal 01/07/06 il professionista non può incassare in contanti parcelle superiori o uguali a € 1.000,00.
Dal 01/07/07 il professionista non può incassare in contanti parcelle superiori o uguali a € 500,00.
Dal 01/07/08 il professionista non può incassare in contanti parcelle superiori o uguali a € 100,00.
Norma modificata successivamente dalla finanziaria 2007 comma 69.
Devono tenere un conto bancario su cui far passare tutti i movimenti relativi all'attività professionale. Possono usare un solo conto anche per la sfera privata purché possano dar conto dei movimenti a questa relativa. In caso contrario c'è la presunzione che tutti i prelevamenti in contanti o tali che non sia possibile risalire al beneficiario saranno considerati come ricavi in nero originati dalla sfera professionale, soprattutto se il conto era stato alimentato con denaro contante. Non è necessaria la prova che appartengono alla sfera privata solo per quei prelevamenti che per importo possano essere ricondotti alle normali esigenze familiari.
Per questi motivi sarebbe opportuno avere due conti distinti, alimentare i conti sempre con sistemi tracciabili, depositare sempre i compensi professionali anche quando siano inferiori alle soglie previste, limitare o tenere memoria dei prelevamenti in contante.
Non può essere addotta una strategia difensiva basata sull'affermazione che il contribuente adotta il sistema di contabilità semplificata, pertanto non è tenuto a tenere la contabilità del conto bancario, infatti i doveri di tenuta del conto bancario prescindono dal tipo di contabilità adottata e dal regime di determinazione del reddito
L'unica strategia di difesa potrebbe essere quella di passare alla contabilità ordinaria e giustificare i prelevamenti sospetti come 'prelevamenti titolare' anche in questo caso però una mole elevata di prelevamenti titolare può essere sospetta e dare l'avvio ad una ricostruzione presuntiva del fatto sospetto.

Sanzioni possibili

Contabilità irregolare (art. 9 D.Lgs 471 del 18/12/97) che prevede una sanzione da € 1.032 a € 7.746 che può essere ridotta alla metà nel caso in cui le irregolarità fossero di modesta entità e comunque tali da non ostacolare l'accertamento delle imposte dovute.

Contabilità infedele comporta l'accertamento del reddito col sistema:

- presuntivo puro (art. 39 comma 2 DPR 600/73) in caso di violazioni gravi e ripetute;
- analitico presuntivo (art. 39 comma 1 lettera d DPR 600/73).

Art. 35 comma 19-20
Comma 35 ter-quater

Norma modificata Art. 19 del DPR 600 del 29/09/73

Ristrutturazioni Edilizie.

Comma **19** impone che il costo della manodopera sia esposto in fattura dal 04/07/06, pena decadenza dal beneficio della detrazione.

Comma **35 ter** estende al 2006 l'Iva al 10% di cui art 7 comma 1 lett. B L. 488 del 23/12/99, per importi fatturati dal 01/10/06. L'Iva al 10% è stata prorogata dalla Direttiva Europea del 14/02/06 fino al 2010 per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Comma **35 quater** riporta al 36% la detrazione su un massimo di € 48.000 per abitazione, L. 266 del 23/12/06 comma 121 ter.

Dal 01/10/06 il limite di 48.000 è per ogni abitazione, pertanto in caso di comproprietari, il limite va diviso fra gli stessi, mentre prima il limite era per abitazione e proprietario pertanto in caso di comproprietari il limite era € 48.000 per ogni comproprietario.

Se le fatture sono al 20% si applica detrazione del 41%.

Se le fatture sono al 10% si applica detrazione del 36%.

Art. 35 comma 28-34

Ritenute e contributi dovuti da Appaltatori e Sub-appaltatori.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il Sub-appaltatore fino a concorrenza del corrispettivo dovuto, per il versamento delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assicurativi che i sub-appaltatori devono per i propri dipendenti.

La responsabilità dell'appaltatore viene meno nel caso questi verifichi che i versamenti siano stati eseguiti, se il sub-appaltatore non fornisce la relativa documentazione l'appaltatore può sospendere i pagamenti.

Il **Committente** pagherà l'appaltatore dopo aver verificato che tutti gli oneri di cui sopra siano stati pagati dai sub-appaltatori

Il **Comma 34** rinvia l'applicazione di quanto detto all'emanazione di un decreto di attuazione che stabilisca quale sia la documentazione che va richiesta in relazione all'appalto.

Sanzioni da € 5.000 a 200.000.

Resta applicabile l'art. 29 comma 2 D.Legislativo 276 del 10/09/03, che prevede responsabilità solidale del committente e appaltatore entro un anno dall'ultimazione lavori per oneri derivanti da lavoro dipendente.

Art. 36 comma 24

Norma modificata art. 25 I comma DPR 600 del 29/09/73

Ritenuta d'acconto redditi diversi.

Dal 04/07/06 va applicata la ritenuta sui redditi diversi equiparandoli a quelli derivanti da lavoro autonomo non abituale, nella misura del 20%.

Art. 36 bis

Tesserino Lavoratori Edili.

Da 01/10/06 i lavoratori edili devono avere un tesserino di riconoscimento con foto generalità del lavoratore e indicazione del datore lavoro. Ciò vale anche per ditte individuali. Se nel cantiere ci sono più datori di lavoro dell'obbligo risponde in solido il Committente.

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono indicare gli estremi dei lavoratori in un registro vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro da tenere in cantiere.

Il servizio Ispettivo del ministero del Lavoro su segnalazione di INPS e INAIL può bloccare i lavori se trova che oltre il 20% degli operai non risulta dalle scritture o nel caso ci siano violazioni gravi per il superamento degli orari di lavoro.

Art. 37

Ha rinviato **F24 Telematico** per i soli titolari di Partita iva al 01/01/07

Art. 37 comma 2-3

Norma modificata art.10 L. 146 del 08/05/98

Sono sottoposti ad accertamento induttivo tutti i contribuenti che anche per un anno non siano risultati congrui, mentre prima era necessario che l'incongruità risultasse per due esercizi anche non consecutivi su tre, compreso quello accertato.

Art. 37 comma 8-9

Norma modificata: Art. 8 bis regolamento a DPR 322 del 22/07/98

Elenco Clienti e Fornitori per anno 2006 vanno indicati per 2006 i soli Clienti con P.I. e Fornitori da cui si sono fatti acquisti rilevanti, va indicato il C.F. totale imponibile e Iva, vanno distinti gli acquisti imponibili da quelli non imponibili ed esenti. Va presentato entro 60 giorni dalla comunicazione annuale Iva ossia entro il 28/04.

Art. 37 comma 10-14

Comma 53-55

Norma modificata: DPR 322 del 22/07/98

Nuove scadenze fiscali in vigore dal 01/05/07

Dichiarazioni telematica per tutti i titolari di partita Iva non c'è più possibilità di presentazione cartacea per coloro i quali avevano un volume di affari minore di € 10.000.

Presentazione **Elenco Clienti e Fornitori** entro il 28/04

Presentazioni **Unico in carta** entro il 30/06 non più 31/07

Presentazioni **Unico telematico** 31/07 non più 31/10

Presentazione **certificazione compensi, CUD** entro il 28/02 non più 15/3

Presentazione **770 sempl. e ordinario** entro 31/03 non più 30/09 o 31/10

Presentazione **730 al CAF** entro il 31/5 non più 15/06

Invio **730** all'Agenzia delle Entrate entro il 31/07 e non 20/10

Versamento **saldi e acconti** 16/06 non più 20/06

Versamento **saldi e acconti entro 30 g magg. 0.4%** 16/07 non più 20/07

Versamento **ICI** entro il 16/06 e 16/12 non più 30/06 e 20/12 con mod.

F24 per tutti i Comuni

Non va più fatta la **dichiarazione ICI** per variazioni ma solo quella per ottenere riduzioni di imposta, esempio disoccupati, invalidi ecc. Tale norma entrerà in vigore da quando sarà disponibile in Catasto on-line.

Art. 37 commi 15-17

Norma modificata Art. 32 bis del DPR 633 del 26/10/1972

Contribuenti minimi in franchigia

Sono identificati da un particolare numero di P.I., che per coloro che sono già in attività verrà dato dall'Agenzia delle Entrate quando si presenta il modello di variazione dati.

Riguarda le persone fisiche che nell'anno precedente hanno avuto un volume di affari inferiore a € 7.000,00 annuali (con esclusione della cessione di beni ammortizzabili), e che non hanno fatto né prevedono di fare esportazioni. Tali soggetti sono esonerati dal versamento dell'Iva, in quanto non la addebitano in fattura, né la recuperano dagli acquisti.

Hanno il solo obbligo di numerare e conservare le fatture.

Sono esonerati coloro che hanno ceduto fabbricati o porzioni o terreni edificabili, o mezzi di trasporto.

L'Opzione vale per un triennio e poi si rinnova di anno in anno e conta il comportamento concludente del contribuente.

Il regime cessa dall'anno solare successivo al superamento del limite, o dall'anno stesso se la soglia è superata per oltre il 50%.

Art. 37 comma 33-37

Comunicazione telematica dei corrispettivi

La prima trasmissione va effettuata entro luglio 2007, con la trasmissione si è esonerati dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi.

L. Finanziaria 2007.
n. 296 del 27/12/06
G.U. 299 del 27/12/06

Comma 28

Norma modificata Art. 10 comma 1 lettera b DPR 917 del 22/12/86

Spese mediche.

Dal 01/07/07 la deduzione-detrazione va certificata da una ricevuta fiscale o scontrino su cui va indicato il codice fiscale del destinatario, fino al 31/12/07 può essere riportato a mano, successivamente dovrà essere indicato direttamente dalle farmacie.

Comma 30-31

Comunicazione compensazioni IVA oltre € 10.000.

I titolari di partita Iva che devono compensare in F24 importi che superano € 10.000, devono comunicarlo all' Agenzia delle Entrate per via telematica entro il quinto giorno precedente l'operazione, se l' Agenzia non risponde entro il terzo giorno successivo vale il silenzio assenso.

Comma 43

Norma modificata Art. 25 ter DPR 600 del 29/09/73

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.

Dal 01/07/07 'il Condominio quale sostituto d'imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

La ritenuta di cui al comma 1, è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1 lettera i) del DPR 917 del 22/12/86.'

Sono Redditi diversi 67, comma 1 lettera i) del DPR 917 del 22/12/86 i 'redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.'

Contratto d'Appalto art. 1655 c.c. 'L'Appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro.'

Il contratto d'Appalto non rientra tra le fattispecie indicate all'art. 1350 c.c. comma 13, pertanto non richiede necessariamente a pena di nullità la forma scritta, come anche i contratti di seguito descritti.

Si elencano di seguito le fattispecie contrattuali più vicine al contratto di appalto per meglio chiarirne le differenze.

Contratto d'Opera art. 2222 c.c. 'Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.'

Contratto di somministrazione art. 1559 c.c. 'la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative'.

Comma 69

Mezzi di pagamento compensi al professionista.

La finanziaria ha modificato la 223 del 2006 stabilendo che possono essere pagati in contanti i compensi ai professionisti:

fino a € 1.000 dal 12/08/2006 al 30/06/2008

€ 500 dal 01/07/2008 al 30/06/2009

€ 100 dal 01/07/2009 in poi.

Successivamente i pagamenti dovranno essere eseguiti solo con mezzi tracciabili.

Comma 266-269

Norma modificata art. 11 D.Lgs 446/1997.

Deduzioni Irap

E' stata introdotta una nuova deduzione Irap di € 5.000 per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.

Comma 13-27

Norma modificata art. 10 L 146 del 08/05/1998.

Studi di settore

Già con la 223 del 2006 art. 37 comma 2-3 era stato esteso il regime stabilito per i contribuenti in contabilità semplificata ai contribuenti in contabilità ordinaria, estendendo a questi ultimi l'accertamento automatico in caso di non adeguamento agli studi anche per una sola annualità. Precedentemente i contribuenti in contabilità ordinaria venivano accertati solo in caso di non congruità in due esercizi su tre anche non consecutivi.

Con la finanziaria 2007 **comma 16** vengono alzati i limiti di ricavo entro i quali sono applicabili gli studi di settore, si è passati da € 5.164.568,94 a € 7.500.000, e vengono assoggettati i soggetti con periodo di imposta diverso dai 12 mesi, restano esclusi i soggetti che hanno aperto o chiuso l'attività nell'anno tranne coloro che hanno riaperto un'attività chiusa entro i 6 mesi precedenti, o quando l'attività è la prosecuzione di quella svolta da altri soggetti.

Gli studi sono ora soggetti ad una revisione triennale e non più quadriennale, **comma 13**.

Vengono introdotti, **comma 14**, nuovi indicatori di Normalità economica, per i redditi prodotti nel 2006, idonea a rilevare che:

- I ricavi siano attribuibili fondatamente al contribuente.

- I ricavi non dichiarati o presenza di lavoro in nero.

- Coerenza per il primo periodo di imposta individua i requisiti minimi di continuità dell'attività, in caso di incoerenza potranno essere avviate attività di controllo nei confronti del contribuente incoerente.

Vengono inasprite, comma 25, le sanzioni per infedele o inesatta indicazione dei dati o per indicazione di cause di inapplicabilità non sussistenti, vengono aumentate del 10% che non si applicano nel caso lo scostamento tra il maggior reddito accertato e quello derivante dalla corretta applicazione degli studi sia inferiore al 10%. Viene aggiunta una sanzione aggiuntiva da € 500 a € 1.500 per infedele dichiarazione.

Con la riforma l'Ufficio può provvedere ad accertare qualora il reddito dichiarato risulti inferiore a quello derivante dagli studi, superando così l'art. 62 sexties D.L. 331/93 che richiedeva la sussistenza di 'gravi incongruenze' tra ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi.

Vengono inoltre introdotti premi, **comma 17**, per chi si adegua non possono essere fatti accertamenti induttivi sulla base di presunzioni semplici, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate (che deve essere inferiore a € 50.000) sia pari o inferiore al **40%** dei ricavi dichiarati. Potranno però essere fatti gli accertamenti analitici (controllo analitico della contabilità) e accertamenti induttivi puri che si fanno quando la contabilità non viene tenuta o il reddito non dichiarato.

Comma 313-314

Norma modificata art. 10 lett. e-bis DPR 917 del 1986

Deducibilità contributi previdenziali obbligatori

La novità consiste nel fatto che ora è stabilito un limite alla deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori, fissato in € 5.164,67. Tale limite si ricava dal fatto che l'art. 10 del DPR 917 rinvia all'art. 8 del D.Lgs 252 del 05/12/2005.

Comma 318

Redditi diversi da utilizzazione economica delle opere di ingegno

E' stata aumentata al 40% la deduzione forfetaria delle spese per la realizzazione di questi tipi di reddito.

Comma 319

Detrazioni spese palestra, canoni locazione studenti

E' stata prevista una detrazione del 19% su un importo massimo di € 210 per spese di frequenza a palestre per ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni.

Analoga detrazione fino ad un importo massimo di € 2.633 è concessa sui canoni di locazione di studenti universitari se l'Università è ubicata in un Comune diverso distante almeno 100 Km o in un'altra Provincia.

Comma 330-331

Norma modificata art. 10 comma 8 e 8 bis DPR 633 del 1972

Locazioni e vendite immobili Iva 10% o 4%

In caso di locazione o vendita di immobili ad uso abitativo effettuate i piani di edilizia abitativa convenzionata da parte delle imprese costruttrici entro 4 anni dalla costruzione o ristrutturazione scontano l'Iva al 10%, o in caso di vendita scontano un'imposta di registro del 4% o 10% a seconda che si tratti di I o II casa.

Comma 334-335

Norma modificata art. 8 DPR 917 del 1986

Si stanno allineando le regole fiscali di determinazione del reddito professionale a quello d'impresa.

Perdite da lavoro autonomo (già introdotto con l'art 36 comma 27-28 del D.L. 223 del 2006)

Non possono più essere utilizzate per compensare redditi di altra natura, ma solo redditi professionali, pertanto se il reddito prodotto in un anno non è sufficiente a compensare le perdite dell'anno precedente queste possono essere riportate nei cinque esercizi successivi.

Norma modificata art. 54 comma 1 bis e 1 bis1 DPR 917 del 1986

Plus e Minusvalenze lavoro autonomo

Nel testo previgente le plusvalenze o le minusvalenze originate dalla vendita di beni strumentali non concorrevano a formare il reddito professionale, ora invece concorrono a farne parte, purché siano originarie

da cessioni a titolo oneroso e non da autoconsumo. Ciò ha valore solo per le cessioni effettuate dopo il 04/07/2006.

Immobili strumentali dei professionisti

Prima della riforma era possibile solo dedurre il 100% o il 50% della rendita catastale, a seconda che l'immobile fosse ad uso esclusivo o ad uso promiscuo, sia se si trattava di acquisto che di locazione finanziaria. In caso di affitto si poteva dedurre il 100% o 50% del canone di locazione a seconda dell'uso.

Con la riforma è possibile:

- per l'immobile acquistato ad uso esclusivo ammortizzare l'immobile acquistato tra il 2007-2009, o dedurre i canoni di leasing o i canoni di locazione

- se l'immobile è ad uso promiscuo si può dedurre il 50% della rendita catastale o il 50% del canone di locazione finanziaria o il 50% del canone di affitto

Per il triennio 2007-2009 l'ammortamento o la deduzione dei canoni di leasing sarà ridotto ad 1/3.

Autovetture per i professionisti (norma modificata dal art. 2 comma 71 della 286/06 che ha convertito il D.L. 262/06)

Prima della riforma poteva essere ammortizzato in 5 anni il 50% del costo dell'autovettura con un limite di costo della stessa pari a € 18.075,99.

Ora invece la percentuale scende al 25% fermo restando l'importo massimo su cui calcolarlo pari a € 18,075,99.

Comma 344

Riqualificazione energetica edifici

Se negli edifici vengono fatte opere di riqualificazione energetica entro il 31/12/2007 che consentono un risparmio del 20% rispetto ai valori indicati nell'allegato C numero 1), tabella 1 del D.Lgs 192 del 19/08/2005, spetta una detrazione di imposta pari al 55% fino ad un max di € 100.000 in tre anni

Comma 345

Riqualificazione energetica edifici coperture, facciate e finestre

Se negli edifici o singole unità immobiliari vengono fatte entro il 31/12/07, opere su coperture orizzontali o facciate o finestre a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmissione termica U, espressa in W/m²K della Tabella 3 allegata alla presente legge, spetta una detrazione di imposta pari al 55% fino ad un max di € 60.000 in tre anni.

Comma 346

Riqualificazione energetica edifici pannelli solari

Le spese fatte entro il 31/12/07 per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sono detraibili per il 55% fino ad un max di € 60.000 in tre anni

Comma 347

Riqualificazione energetica edifici caldaie a condensazione

Le spese fatte entro il 31/12/07 per l'installazione di caldaie a condensazione sono detraibili per il 55% fino ad un max di € 30.000 in tre anni.

I benefici di cui ai commi 344-345-346 e 347 si ottengono con le modalità di cui all'art. 1 L. 449 del 27/12/97 (ristrutturazioni edilizia). La corrispondenza dell'intervento ai requisiti energetici deve essere asseverata da un tecnico.

Comma 353 **Acquisto frigoriferi di Classe A+**
E' prevista una detrazione del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di un frigorifero di classe A+, fino ad un massimo di detrazione per ogni apparecchio di € 200.

Comma 357 **Acquisto TV digitale**
E' prevista una detrazione del 20% della spesa sostenuta (massima spesa € 1.000, quindi max detrazione € 200) per l'acquisto di una TV dotata di un sintonizzatore digitale incorporato. Detta detrazione spetta a chi è in regola con il pagamento del canone TV.

Comma 387-388 **Ristrutturazione edilizia.**
Sono prorogati per il 2007: la detrazione del 36% e l'Iva al 10%, purchè in fattura venga separata la manodopera dai materiali.

Comma 402 **Spese telefoniche per i professionisti**
Viene introdotta una deducibilità pari all'80% (prima era del 50%), sia per l'acquisto che per l'impiego e la manutenzione dei telefonini. Lo stesso vale per i telefoni fissi, mentre prima la deducibilità era del 100% per le linee ad uso esclusivo e 50% per quelle ad uso promiscuo.

Comma 768-773 **Aliquote dei contributi previdenziali.**
L'aliquota per la gestione Artigiani e Commercianti è fissata al 19,5% per il 2007, nel 2008 passerà al 20%.

Aliquote Gestione separata Inps

	2006	2007
<u>Iscritti</u> ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione Indiretta (reversibilità)	10%	16%
<u>Non iscritti</u> ad altre forme previdenza		
- fino a € 39.297	18,2%	23%
- tra € 39.297 ed € 85.478	18,2%	23%
<u>Titolari di pensione diretta</u> (anzianità Invalidità vecchiaia)	15%	16%

Alcuni casi particolari

Lavoro occasionale

Come sappiamo c'è un limite di importo pari ad € 5.000 per ogni committente come corrispettivo oltre il quale il rapporto non è più occasionale.

C'è però anche un limite di tempo pari a 30 giorni di lavoro nell'anno oltre il quale non è più occasionale. Anche le giornate di lavoro devono intendersi occasionali, infatti non si può fare un contratto dove si prevedono le prestazioni per 2 giorni al mese, infatti così pur essendo la durata di 24 giorni inferiore a 30, in realtà si è instaurato un rapporto di lavoro continuativo dove la durata è un anno e non 24 giorni.